

Testo originale

Protocollo

all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea

Concluso il 26 ottobre 2004

Approvato dall'Assemblea federale il 17 dicembre 2004¹

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2006

La Confederazione Svizzera

in appresso «Svizzera», da una parte,

e

la Repubblica di Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica di Cipro, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e la Repubblica di Ungheria,

in appresso denominati «Stati membri»,

rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,

e

la Comunità europea,

anch'essa rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea, dall'altra,

in appresso denominati «Parti contraenti»,

visto l'accordo del 21 giugno 1999² fra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in appresso denominato «l'accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002;

vista l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in seguito denominati «nuovi Stati membri») all'Unione europea, in data 1° maggio 2004;

¹ RU 2006 979

² RS 0.142.112.681

considerando che i nuovi Stati membri devono diventare Parti contraenti dell'accordo;

considerando che l'atto di adesione riconosce al Consiglio dell'Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli Stati membri dell'Unione europea, un protocollo sull'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. I nuovi Stati membri diventano Parti contraenti dell'accordo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo sono vincolanti per i nuovi Stati membri allo stesso modo che per le attuali parti contraenti dell'accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente protocollo.

Art. 2

Il corpo e l'allegato I dell'accordo sono adattati come segue:

a) L'elenco delle parti contraenti è sostituito dal seguente:

« La Confederazione svizzera,
da una parte,

e

la Comunità europea,
la Repubblica di Austria,
il Regno del Belgio,
la Repubblica ceca,
la Repubblica di Cipro,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica ellenica,
la Repubblica di Estonia,
la Repubblica di Finlandia,
la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania,
l'Irlanda,
la Repubblica italiana,
la Repubblica di Lettonia,
la Repubblica di Lituania,
il Granducato di Lussemburgo,
la Repubblica di Malta,
il Regno dei Paesi Bassi,
la Repubblica di Polonia,

la Repubblica portoghese,
la Repubblica slovacca,
la Repubblica di Slovenia,
il Regno di Spagna,
il Regno di Svezia,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
la Repubblica di Ungheria,
dall'altra,».

b) All'articolo 10 dell'accordo sono inseriti i seguenti paragrafi:

« 1a. La Svizzera può mantenere fino al 31 maggio 2007 contingenti riguardanti l'accesso di lavoratori dipendenti in Svizzera e di lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limitazioni quantitative.

Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicabile ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino al 31 maggio 2009. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa il 31 maggio 2007.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i contingenti nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Questi Stati membri possono introdurre le stesse limitazioni quantitative nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.

2a. La Svizzera e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca possono mantenere, fino al 31 maggio 2007, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all'orticoltura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente, codici NACE³ 01.41;

³ NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ott. 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dic. 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

da 45.1 a 45.4; 74.60; 74.70), di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dell'accordo. Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 bis, 2 bis, 3 bis e 4 bis, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea o all'EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico tra le parti contraenti relativo alla prestazione di servizi (compreso l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, nella misura in cui copre la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenute specifiche qualifiche per le carte di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi⁴ e per i prestatori di servizi nei quattro settori sopramenzionati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dell'accordo.

Prima del 31 maggio 2007, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro il 31 maggio 2007, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l'intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino al 31 maggio 2009. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cesserà il 31 maggio 2007.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui sopra al presente paragrafo.

3a. Dall'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui sotto e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 bis, la Svizzera riserva su base annuale (*pro rata temporis*), nell'ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, un quantitativo minimo di nuove carte di soggiorno⁵ conformemente alla tabella seguente:

⁴ I lavoratori possono chiedere carte di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3a anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.

⁵ Queste carte di soggiorno sono rilasciate in aggiunta rispetto ai contingenti di cui all'art. 10 dell'accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell'accordo (21 giu. 1999) o cittadini della Repubblica di Cipro o della Repubblica di Malta. Queste carte di soggiorno sono anche in aggiunta rispetto alle carte di soggiorno concesse in base ad accordi bilaterali esistenti di scambi di tirocinanti.

Fino al	Numero di carte di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno	Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
31 maggio 2005	900	9 000
31 maggio 2006	1300	12 400
31 maggio 2007	1700	15 800
31 maggio 2008	2200	19 200
31 maggio 2009	2600	22 600

4a. Alla fine del periodo descritto al paragrafo 1a e nel presente paragrafo, e fino a 12 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo.

In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro il 31 maggio 2009. In tal caso, il paese che ha effettuato tale comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1a, 2a e 3a fino al 30 aprile 2011. In questo caso il numero annuo di carte di soggiorno di cui al paragrafo 1a è il seguente:

Fino al	Numero di carte di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno	Numero di carte di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
31 maggio 2010	2800	26 000
30 aprile 2011	3000	29 000

4b. Qualora Malta subisca o preveda perturbazioni del suo mercato del lavoro che possano minacciare seriamente il tenore di vita o il livello dell'occupazione in una data regione o in un dato settore, e decida di invocare le disposizioni contenute nella sezione 2 «Libera circolazione delle persone» dell'allegato XI dell'atto di adesione, le misure restrittive adottate da Malta nei confronti degli altri Stati membri dell'UE possono essere applicate anche alla Svizzera. In tal caso, la Svizzera ha la facoltà di adottare nei confronti di Malta misure reciproche equivalenti

Malta e la Svizzera possono ricorrere a questa procedura fino al 30 aprile 2011.

5a. Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1a, 2a, 3a, 4a e 4b, segnatamente quelle del paragrafo 2a relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, dei nuovi Stati membri di cui ai precitati paragrafi, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi ultimi godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.

I titolari di una carta di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l'esaurimento dei contingenti. I titolari di una carta di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga della propria carta di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone specificati nelle disposizioni di base del presente accordo, in particolare nell'articolo 7. »

c) all'articolo 27, paragrafo 2, dell'allegato I dell'accordo, il riferimento all'articolo 10, paragrafo 2 è sostituito con l'articolo 10, paragrafi 2, 2a, 4a e 4b.

Art. 3

In deroga all'articolo 25 dell'allegato I dell'accordo, sono applicabili i periodi transitori di cui all'allegato I del presente protocollo.

Art. 4

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Art. 5

Gli allegati I, II e III dell'accordo sono modificati conformemente agli allegati I, II e III del presente protocollo, che sono parte integrante del protocollo stesso.

Art. 6

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e della Comunità europea e dalla Confederazione Svizzera conformemente alle rispettive procedure.

2. Il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera si notificano vicendevolmente la conclusione delle procedure.

Art. 7

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Art. 8

Il presente protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse modalità dell'accordo.

Art. 9

1. Il presente protocollo e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. La versione in lingua maltese del presente protocollo è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

Le versioni dell'accordo e delle dichiarazioni ad esso allegate in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, sono autenticate dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Esse fanno ugualmente fede.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

Per la
Confederazione svizzera
Micheline Calmy-Rey
Joseph Deiss

Per gli Stati membri:
Piet Hein Donner

Per le Comunità europee
Piet Hein Donner

Allegato I

Misure transitorie per l'acquisto di terreni e di residenze secondarie

1. Repubblica Ceca

a. La Repubblica Ceca può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, le norme stabilite nella legge n. 219/1995 Sb. sulla valuta estera modificata, per quanto riguarda l'acquisto di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri non residenti nella Repubblica Ceca e di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Repubblica Ceca né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza.

b. La Repubblica Ceca può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, le norme stabilite nella legge n. 219/1995 Sb. sulla valuta estera modificata, nella legge n. 229/1991 Sb. sul regime dei rapporti di proprietà concernenti i terreni e altri tipi di proprietà agricola, e nella legge n. 95/1999 Sb. sulle condizioni relative al trasferimento della proprietà di terreni agricoli e foreste dallo Stato ad altre entità, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate nella Repubblica Ceca. Senza pregiudizio di un'altra disposizione del presente punto 1, un cittadino svizzero, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e di foreste, non può essere in alcun caso trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

c. Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica Ceca non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera b o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Repubblica Ceca.

d. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Repubblica Ceca all'UE. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.

e. Nel caso in cui la Repubblica Ceca introduca condizioni per l'acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti durante il periodo transitorio, tali condizioni devono essere basate su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni fra cittadini della Repubblica ceca e cittadini svizzeri.

f. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Repubblica Ceca, il Comitato misto, su richiesta della Repubblica Ceca, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

2. Estonia

a. L'Estonia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, la sua legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all'acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Estonia, né vi hanno una succursale o un'agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Conformemente a questa legislazione, l'Estonia ha adottato la legge sulle restrizioni all'acquisto di beni immobili e le modifiche alla legge sulla riforma agraria, entrambe in vigore dal 12 febbraio 2003.

b. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Estonia, e che vi hanno risieduto legalmente ed esercitato un'attività agricola per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell'Estonia.

c. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione dell'Estonia all'UE. A tal fine la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata "Commissione") presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.

d. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell'Estonia il Comitato misto, su richiesta dell'Estonia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

3. Cipro

Cipro può mantenere, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, la sua legislazione in vigore al 31 dicembre 2000 riguardante l'acquisto di residenze secondarie.

In virtù della legge Cap. 109 sull'acquisto di beni immobili (da parte di stranieri) e delle leggi di modifica 52/69, 55/72 e 50/90, l'acquisto di beni immobili a Cipro da parte di non ciprioti è soggetta all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato i funzionari distrettuali a concedere questa approvazione a suo nome. Quando il bene immobile interessato supera i 2 donum (1 donum = 1338 m²), l'approvazione può essere concessa solo ai fini seguenti:

- a. residenza primaria o secondaria di superficie non superiore a 3 donum;
- b. locali professionali o commerciali;
- c. imprese in settori considerati vantaggiosi per l'economia cipriota.

La legge sopramenzionata è stata modificata dalla legge n. 54(I)/2003 del 2003 sull'acquisto di beni immobili (da parte di stranieri) (modifica). La nuova legge non impone alcuna restrizione ai cittadini dell'UE e alle società registrate nell'UE per quanto riguarda l'acquisto di beni immobili legati a una residenza primaria e a

investimenti esteri diretti, né per quanto riguarda l'acquisto di beni immobili da parte di agenti e promotori immobiliari dell'UE. Per quanto riguarda l'acquisto di residenze secondarie, la legge stabilisce che, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'adesione di Cipro all'UE, i cittadini dell'UE che non risiedono permanentemente a Cipro e le società registrate nell'UE che non hanno la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede principale a Cipro, non possono acquistare beni immobili per usarli come residenza secondaria senza previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, che ha delegato la sua autorità, come sopra indicato, ai funzionari distrettuali.

4. Lettonia

a. La Lettonia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, le norme stabilite nella legge recante modifica della legge sulla privatizzazione dei terreni nelle aree rurali (in vigore dal 14 aprile 2003), per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Lettonia, né vi hanno una succursale o un'agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

b. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Lettonia all'UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.

c. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Lettonia il Comitato misto, su richiesta della Lettonia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

5. Lituania

a. La Lituania può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, la sua legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all'acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di cittadini svizzeri e di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono stabilite né registrate in Lituania, né vi hanno una succursale o un'agenzia. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo. Conformemente a questa legislazione, i cittadini e le persone giuridiche svizzeri, così come le organizzazioni costituite in Svizzera senza lo status di persone giuridiche, ma dotate della capacità civile prevista dalla legislazione svizzera, non possono acquistare terreni agricoli e foreste prima della fine del periodo transitorio di sette anni definito nel trattato di adesione della Repubblica di Lituania all'Unione europea.

b. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e risiedere in Lituania, e che vi hanno risieduto legalmente ed esercitato un'attività agricola per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Lituania.

c. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Lituania all'UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.

d. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Lituania il Comitato misto, su richiesta della Lituania, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

6. Ungheria

a. L'Ungheria può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, le disposizioni contenute nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l'acquisto di residenze secondarie.

b. I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Ungheria per almeno quattro anni in modo continuativo non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell'Ungheria. Durante il periodo transitorio l'Ungheria applica, per l'acquisto di residenze secondarie, procedure di autorizzazione basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni tra cittadini ungheresi e cittadini svizzeri residenti in Ungheria.

c. L'Ungheria può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, i divieti contenuti nella legge LV del 1994 sui terreni agricoli modificata, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche che non sono residenti o non sono cittadini ungheresi e da parte di persone giuridiche.

d. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un'attività agricola in Ungheria per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera c o a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini dell'Ungheria.

e. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione dell'Ungheria all'UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera c.

f. Nel caso in cui l'Ungheria applichi procedure di autorizzazione per l'acquisto di terreni agricoli durante il periodo transitorio, tali procedure devono essere basate su criteri oggettivi, stabili, trasparenti e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.

g. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli dell'Ungheria il Comitato misto, su richiesta dell'Ungheria, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

7. Malta

L'acquisto di beni immobili nelle isole maltesi è disciplinato dalla legge sulla proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti) (Cap. 246 della legislazione di Malta). Tale legge stabilisce quanto segue:

- a. 1. Un cittadino svizzero può acquistare un bene immobile a Malta da usare come propria residenza (non necessariamente primaria), purché tale persona non possieda già un'altra residenza a Malta. Tali acquisti non richiedono che l'interessato abbia diritto di soggiorno a Malta, anche se sono subordinati a un permesso che (con un numero limitato di eccezioni specificate dalla legge) non può essere rifiutato se il valore del bene è superiore a un importo determinato annualmente da un indice (attualmente 30 000 lire maltesi per un appartamento e 50 000 lire maltesi per una casa).
2. Un cittadino svizzero può anche stabilire la sua residenza primaria a Malta in ogni momento conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Il fatto di lasciare Malta non comporta alcun obbligo di cessione degli immobili acquistati a titolo di residenza primaria.
- b. I cittadini svizzeri che acquistano beni immobili in speciali aree indicate dalla legge (generalmente aree che sono parte di progetti di rigenerazione urbana) non necessitano di un permesso per tali acquisti, né sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda il numero, l'uso o il valore di detti beni.

8. Polonia

a. La Polonia può mantenere in vigore, per cinque anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, la legislazione esistente al momento della firma del presente protocollo relativa all'acquisto di residenze secondarie. Conformemente a tale legislazione, un cittadino svizzero deve soddisfare le condizioni stabilite nella legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri modificata (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 con emendamenti).

b. I cittadini svizzeri che hanno risieduto legalmente in Polonia per quattro anni in modo continuativo non sono soggetti, per quanto riguarda l'acquisto di residenze secondarie, alle disposizioni di cui alla lettera a o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Polonia.

c. La Polonia può mantenere in vigore, per dodici anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, la sua legislazione relativa all'acquisto di terreni agricoli e foreste. In nessun caso i cittadini svizzeri o le persone giuridiche costituite secondo le leggi svizzere possono, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattati meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo. Conformemente a tale legislazione, un cittadino svizzero deve soddisfare le condizioni stabilite nella legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di

beni immobili da parte di stranieri modificata (Dz.U. 1996, Nr. 54, poz. 245 con emendamenti).

d. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed hanno affittato terreni in Polonia come persone fisiche o giuridiche per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera c o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Polonia per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e foreste a decorrere dall'adesione all'UE. Nelle province di Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie e Wielkopolskie, il periodo di residenza e di affitto indicato nella frase precedente è esteso a sette anni. Il periodo di affitto precedente l'acquisto di terreni è calcolato individualmente, per ogni cittadino svizzero che ha affittato terreni in Polonia, dalla data certificata del contratto di affitto originale. Gli agricoltori autonomi che hanno affittato terreni non come persone fisiche bensì giuridiche possono trasferire i diritti della persona giuridica derivanti dal contratto di affitto ad essi stessi in qualità di persone fisiche. Per il calcolo del periodo di affitto precedente il diritto di acquisto, si considera il periodo di affitto in qualità di persone giuridiche. I contratti di affitto di persone fisiche possono essere forniti con una data certificata retroattivamente e si considera l'intero periodo di affitto dei contratti certificati. Non vi sono limiti di tempo, per gli agricoltori autonomi, per trasformare i loro attuali contratti di affitto in contratti come persone fisiche o in contratti scritti con una data certificata. La procedura per trasformare i contratti di affitto è trasparente e non costituisce in alcun caso un nuovo ostacolo.

e. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto nel terzo anno successivo alla data di adesione della Polonia all'UE. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.

f. Durante il periodo transitorio la Polonia applica una procedura di autorizzazione stabilita per legge che garantirà che la concessione di autorizzazioni per l'acquisto di beni immobili sul suo territorio sia basata su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio.

9. Slovenia

a. Se, fino alla fine di un periodo di al massimo sette anni a decorrere dall'adesione della Slovenia all'UE, sorgono difficoltà che sono gravi e possono persistere sul mercato dei beni immobili, o che potrebbero comportare un serio deterioramento del mercato dei beni immobili in una data area, la Slovenia può chiedere l'autorizzazione ad adottare misure di protezione per risollevere la situazione di tale mercato.

b. Su richiesta della Slovenia il Comitato misto determina, con procedura d'urgenza, le misure di protezione che ritiene necessarie, specificando le condizioni e le modalità della loro attuazione.

c. In caso di gravi difficoltà sul mercato immobiliare e su esplicita richiesta della Slovenia, il Comitato misto delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta accompagnata dalle informazioni necessarie. Le misure così decise

sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate.

d. Le misure autorizzate in virtù della lettera b possono comportare deroghe alle disposizioni del presente accordo in una misura e per i periodi strettamente necessari per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a.

10. Slovacchia

a. La Slovacchia può mantenere in vigore, per sette anni a decorrere dalla data della sua adesione all'UE, la sua legislazione relativa all'acquisto di terreni agricoli e foreste da parte di non residenti. Conformemente a tale legislazione, un non residente può acquisire diritti di proprietà su beni immobili situati nella Repubblica slovacca ad eccezione di terreni agricoli e foreste. Un non residente non può acquisire diritti di proprietà su beni immobili la cui acquisizione è limitata dalla speciale regolamentazione stabilita nella legge n. 202/1995 sulla valuta estera modificata.

b. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e di foreste, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

c. I cittadini svizzeri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che hanno risieduto legalmente ed esercitato un'attività agricola in Slovacchia per almeno tre anni in modo continuativo, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla lettera b o a qualsiasi procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini della Slovacchia.

d. Un riesame generale di queste misure transitorie è svolto entro la fine del terzo anno successivo alla data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Comitato misto. Il Comitato misto può decidere di abbreviare o di porre fine al periodo transitorio indicato alla lettera a.

e. Nel caso in cui la Slovacchia introduca procedure di autorizzazione per l'acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti durante il periodo transitorio, tali procedure devono essere basate su criteri trasparenti, oggettivi, stabili e pubblici. Tali criteri sono applicati in modo non discriminatorio e senza distinzioni fra cittadini della Slovacchia e della Svizzera.

f. Se vi sono prove sufficienti che, alla scadenza del periodo transitorio, vi saranno gravi perturbazioni o il rischio di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Slovacchia, il Comitato misto, su richiesta della Slovacchia, decide in merito alla proroga, per un massimo di tre anni, del periodo transitorio.

*Allegato II***L'allegato II dell'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, è modificato come segue:**

1. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento» al punto 1 «Regolamento (CEE) n. 1408/71», dopo «301 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 ...»:

«**12003 TN 02/02/A:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.»

2. Sotto l'intestazione «Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso», il punto 1 della Sezione A dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:
 - a. alla lettera i, riguardante l'allegato III, parte A, è aggiunto il seguente testo dopo l'ultima entrata «Svezia-Svizzera»:

«Repubblica Ceca-Svizzera

Nulla

Estonia-Svizzera

Nessuna convenzione

Cipro-Svizzera

Nulla

Lettonia-Svizzera

Nessuna convenzione

Lituania-Svizzera

Nessuna convenzione

Ungheria-Svizzera

Nulla

Malta-Svizzera

Nessuna convenzione

Polonia-Svizzera

Nessuna convenzione

Slovenia – Svizzera

Nulla

Slovacchia – Svizzera

Nulla»

- b. alla lettera j, riguardante l'allegato III, parte B, è aggiunto il seguente testo dopo l'ultima entrata «Svezia–Svizzera»:

«Repubblica Ceca–Svizzera

Nulla

Estonia–Svizzera

Nessuna convenzione

Cipro–Svizzera

Nulla

Lettonia–Svizzera

Nessuna convenzione

Lituania–Svizzera

Nessuna convenzione

Ungheria–Svizzera

Nulla

Malta–Svizzera

Nessuna convenzione

Polonia–Svizzera

Nessuna convenzione

Slovenia–Svizzera

Nulla

Slovacchia–Svizzera

Nulla»

- c. la lettera o, riguardante l'allegato VI, è modificata come segue:
- aa. al punto 3 a iv dopo la parola «Spagna» è inserita la parola «Ungheria»
 - bb. al punto 4 dopo la parola «Germania» è inserita la parola «Ungheria».

3. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento» al punto 2 «Regolamento (CEE) n. 574/72», dopo «302 R 410: Regolamento (CE) n. 410/2002 ...»:
«12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.»
4. Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione B: Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto» ai punti «4.18. 383 D 0117: Decisione n. 117 ...», «4.19. 83 D 1112(02): Decisione n. 118...», «4.27. 388 D 64: Decisione n. 136 ...» e «4.37. 393 D 825: Decisione n. 150 ...» rispettivamente dopo «1 94 N: atto relativo alle condizioni ...»:
«12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.»
5. Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, le disposizioni del punto 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del protocollo all'allegato II si applicano fino al 30 aprile 2011.

*Allegato III***La sezione A dell'allegato III all'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, è modificata come segue:**

Atti quali modificati dall'atto di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca (GU L 236 del 23.9.2003):

A. Sistema generale

1. **392 L 0051:** Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, p. 25).

B. Professioni giuridiche

2. **377 L 0249:** Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, p. 17).
3. **398 L 0005:** Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, p. 36).

C. Professioni mediche**Medici**

4. **393 L 0016:** Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, p. 1).

Infermieri

5. **377 L 0452:** Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, p. 1).

Dentisti

6. **378 L 0686:** Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, p. 1).
7. **378 L 0687:** Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, p. 10).

Veterinari

8. **378 L 1026:** Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, p. 1).

Ostetriche

9. **380 L 0154:** Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 del 11.2.1980, p. 1).

Farmacisti

10. **385 L 0433:** Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, p. 37).

D. Architettura

11. **385 L 0384:** Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 del 21.8.1985, p. 15).

E. Commercio e distribuzione di prodotti tossici

12. **374 L 0557:** Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, p. 5).

Dichiarazione della Svizzera relativa al riconoscimento dei diplomi di ostetrica e di infermiere responsabile dell'assistenza generale

La Svizzera si riserva il diritto di riconoscere i titolari dei diplomi di ostetrica e di infermiere responsabile dell'assistenza generale, rientranti nel campo d'applicazione degli articoli 4 ter e 4 quater della direttiva 77/452/CEE e degli articoli 5 bis e 5 ter della direttiva 80/154/CEE sui diritti acquisiti, solo previo esame della conformità delle qualifiche con le direttive 77/453/CEE e 80/155/CEE. A tal fine la Svizzera può richiedere che vengano effettuati una prova attitudinale o un periodo di prova.

Dichiarazione della Svizzera relativa a misure autonome a decorrere dalla data della firma

La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro sia a breve che a lungo termine, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 dell'accordo, a favore dei cittadini dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della firma del protocollo. I contingenti riguarderanno 700 permessi a lungo termine e 2.500 permessi a breve termine all'anno. Inoltre, saranno ammessi 5.000 lavoratori a breve termine all'anno per un soggiorno inferiore a quattro mesi.

Dichiarazione della Polonia relativa al riconoscimento dei diplomi di ostetrica e di infermiere responsabile dell'assistenza generale

La Polonia ha preso atto della dichiarazione della Svizzera relativa al riconoscimento dei diplomi di infermiere responsabile dell'assistenza generale e di ostetrica ma si aspetta risolutamente che la Svizzera aderisca pienamente all'articolo 4 ter della direttiva 77/452/CEE e all'articolo 5 ter della direttiva 80/154/CEE nella loro formulazione alla data in cui prende effetto il protocollo all'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in seguito all'allargamento dell'Unione europea.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.